



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice

Preso atto dell'impegno istituzionale sopravvenuto di componente l'Ufficio Elettorale per le elezioni regionali del 26.01.2020;

RILEVATO

che l'adempimento di tale dovere d'ufficio implicherà la forzata interruzione dell'attività giurisdizionale per, prevedibilmente, almeno sette giorni consecutivi a far data dal giorno 27.01.2020;

che nel periodo di riferimento sono fissate le seguenti udienze:

- **27.01.2020: Udienza collegiale fallimentare**
- **28.01.2020: Udienza monocratica civile (12 procedimenti)**
- **29.01.2020: Udienza esecuzioni immobiliari (20 procedimenti, in gran parte di opposizione)**

RITENUTA

L'oggettiva impossibilità di celebrare l'udienza in giorni in cui risulta altro impegno istituzionale;

OSSERVATO

- che lo strumento della sostituzione con il G.O.P. per la celebrazione dell'udienza costringerebbe comunque a provvedere in tempi ristretti, sulle riserve assunte dal G.O.P. (che non potrebbe assumere provvedimenti in proprio non essendo titolare del procedimento), così esponendo questo Giudice a responsabilità disciplinare per il ritardo nei depositi dei provvedimenti;
- che lo strumento della sostituzione con il G.O.P. per celebrare udienze di mero rinvio appare contrario all'economia processuale, risolvendosi in un inutile aggravio procedimentale e in un inutile dispendio di tempo e di energie per l'Ufficio, per le Parti e per i loro Difensori, e per gli altri Professionisti ausiliari;
- che lo strumento del rinvio delle predette udienze ad altra udienza già fissata si risolverebbe in un ulteriore aggravio per le Cancellerie, costrette a far fronte a un anomalo numero di procedimenti chiamati alla stessa udienza; così esponendo questo Giudice a responsabilità disciplinare per il ritardo nei depositi dei provvedimenti e per impossibilità di garantire l'ordinato e decoroso svolgimento dell'udienza;
- che occorrerà nelle more provvedere almeno sulle istanze urgenti, anche per far fronte alle plurime e continue sollecitazioni che pervengono, con crescente intensità, da parte delle Cancellerie, delle Parti, dei Difensori, dei Professionisti;

- che occorrerà altresì adottare, nei limiti del possibile e nell'esercizio del dovere di autoorganizzazione, misure idonee ad abbattere l'arretrato fisiologicamente conseguente, ad evitare ulteriori ritardi, e più in generale *“a ottenere un adempimento significativamente più tempestivo nel deposito dei provvedimenti”* (Cass. Sez. Un. 25020/2019)
- che, **al fine di non esporsi a responsabilità disciplinare**, l'unico provvedimento razionalmente adottabile, pertanto, appare il rinvio d'ufficio delle udienze sopra indicate alla prima data compatibile con il carico di lavoro (oltre 1000 procedimenti alla data odierna, afferenti a ruoli eterogenei, alcuni specialistici, e tutti con diverse connotazioni di urgenza) e secondo i criteri che si sono sopra descritti;
- che ai fini dell'individuazione delle nuove date d'udienza occorrerà conformarsi all'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 1516/2014), secondo cui incorre in responsabilità disciplinare il magistrato che non organizzi il proprio calendario in maniera adeguata e cioè tenuto conto non solo delle scadenze dei termini processuali dei fascicoli già assegnati e delle udienze già fissate, ma altresì del flusso delle sopravvenienze; con particolare riguardo ai procedimenti cautelari e alle altre istanze urgenti, che vanno pianificate adeguatamente al fine di evitare proprio la consecuzione di rinvii d'udienza con gravi disservizi per l'utenza; in particolare, occorrerà fissare le nuove date sulla base delle caratteristiche dei processi pendenti sul ruolo, della loro difficoltà, dell'urgenza legata ad alcune vicende specifiche o alle caratteristiche del procedimento, a condizione che la dilazione non appaia palesemente incongrua in relazione ai carichi di lavoro ed alla difficoltà dei processi;
- che occorrerà altresì dare attuazione, al contempo, alle direttive ex art. 37 D.L. 98/2011 sull'ordine di priorità dei procedimenti, avuto riguardo a materia del contendere ed anzianità di iscrizione a ruolo;

P.Q.M.

Sentito il Presidente della Sezione Civile, dispone i seguenti rinvii d'ufficio:

Udienza del	Ruolo	E' RINVIATA AL:
28 gennaio 2020	Contenzioso civile	Martedì 31 marzo 2020, stessi orari e incumbenti
29 gennaio 2020	Esecuzioni Immobiliari	Mercoledì 25 marzo 2020, stessi orari e incumbenti

Manda alla Cancelleria per l'inserimento in copia in ogni fascicolo, per la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale, per la comunicazione al Presidente di Sezione e al Presidente del Tribunale per opportuna conoscenza, e all'Ordine degli Avvocati per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Piacenza, 17.01.2020

Il Giudice
(*dott. Antonino Fazio*)